Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte II
B-2768/2007
{T 0/2}

Sentenza del 6 maggio 2008

Composizione

Giudice Francesco Brentani (Presidente del collegio), Giudice Hans Urech, Giudice Claude Morvant, Cancelliere Daniele Cattaneo.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

domanda di registrazione N. _____ - fig. (segno figurativo a righe).

Fatti:

A.
Il 29 marzo 2006 la A. _____ (in seguito: ricorrente) presentò una domanda di registrazione del marchio N. _____. Il marchio ha la seguente rappresentazione:

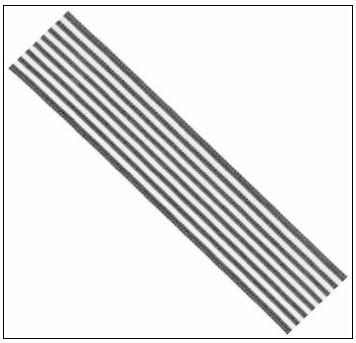

I servizi per i quali tale domanda di registrazione è stata presentata rientrano nelle classi 18 e 25 della classificazione dei prodotti e dei servizi e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 18: *«Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie»;*

- classe 25: *«Vêtements»*

Con scritto del 17 maggio 2006 l'Istituto federale della proprietà intellettuale (in seguito: autorità inferiore, Istituto o IPI) comunicò alla ricorrente che il segno depositato non era idoneo a costituire segno distintivo. Esso sarebbe di dominio pubblico e dovrebbe restare a libera disposizione di tutti gli attori sul mercato. Esso non si distinguerebbe a sufficienza da ciò che ci si può attendere e da ciò che è usuale sul mercato e non sarebbe adatto a distinguere i prodotti e servizi a cui si riferisce da quelli di altre aziende. Più in particolare il segno in questione costituirebbe la parte di un campione composto da righe chiare e scure.

Con risposta del 20 giugno 2006 la ricorrente contestò le motivazione dell'IPI, ritenendo che il marchio sarebbe originale e distintivo facendo

altresì riferimento a registrazioni di marchi internazionali caratterizzati da linee e/o strisce in primo piano associate ad altre grafie o figure.

Con scritto del 22 settembre 2006 l'autorità inferiore riconfermò la sua posizione secondo la quale al marchio non potrebbe essere concessa la registrazione. Il segno sarebbe composto da motivi semplici e ripetitivi che adempirebbero solo una funzione estetica o decorativa e nei quali il pubblico consumatore non vi intravedrebbe un'origine aziendale dei prodotti. Ciò vale specialmente, secondo l'IPI, per i prodotti per i quali è importante l'aspetto visivo della superficie come stoffe, vestiti, tessili, mobili o accessori di moda. Queste campionature difficilmente riescono ad avere carattere distintivo. Il segno in narrativa, secondo l'IPI, sarebbe banale e sarebbe uno dei più utilizzati sul mercato. Le righe non verrebbero identificate come un rinvio ad un'azienda precisa ma sarebbero considerate come un ornamento di carattere banale. Gli verrebbe pertanto a mancare ogni carattere distintivo. Anche potendo riconoscere il segno come una combinazione di forme geometriche, si arriverebbe alla stessa conclusione: l'impressione d'insieme del segno sarebbe caratterizzata da una combinazione banale di elementi figurativi geometrici. Inutile infine, per l'autorità inferiore, l'appello della ricorrente alla parità di trattamento con altre ed anteriori registrazioni, trattandosi di registrazioni non comparabili con la presente.

Con scritto del 20 novembre 2006, la ricorrente si riconferma nelle sue allegazioni ritenendo che, contrariamente all'interpretazione dell'IPI, il segno di cui si chiede la registrazione sarebbe ben definito nella dimensione e non si tratterebbe di un campione formato da un motivo composto di linee, una accostata all'altra, in un numero che si ripeterebbe potenzialmente all'infinito sull'intera superficie del prodotto. Non sarebbe quindi corretto secondo la ricorrente ritenere che i consumatori non vi riconoscerebbero la provenienza da un'azienda determinata. L'uso del marchio in questione avverrebbe limitatamente allo specifico numero di linee e non come riproduzione continua su tutta la superficie di un prodotto. La ricorrente proporrebbe addirittura di includere nella registrazione un'annotazione (disclaimer) che indichi proprio questo aspetto. Un'ulteriore dimostrazione che il segno depositato non rappresenterebbe un campione senza contorni è dato dal fatto che sarebbero state presentate quattro domande di registrazione il cui oggetto è lo stesso segno, in posizioni diverse. Si tratterebbe quindi di proteggere anche una determinata posizione su una superficie del segno depositato. La ricorrente non condivide neppure la conclusione dell'IPI

secondo la quale la registrazione non sarebbe possibile poiché il segno è composto da forme geometriche semplici.

Con decisione del 6 marzo 2007 l'autorità inferiore ha respinto la domanda di registrazione 52821/2006 per tutte le classi rivendicate ritenendo in sostanza che il segno non rappresenterebbe altro che la riproduzione di un campione che costituirebbe la superficie di prodotti oppure utilizzato come disegno su imballaggi. La regolarità e la ripetitività delle righe che compongono il segno in esame potrebbe estendersi all'infinito e ciò di cui ne viene richiesta la registrazione rappresenterebbe solo parte di una superficie con un motivo che di per se sarebbe banale e che avrebbe funzione puramente ornamentale. In quanto tale il segno non sarebbe percepito come rinvio diretto ad un'azienda determinata. A maggior ragione se si considera che nel settore dell'abbigliamento i disegni a righe non sarebbero del tutto inusuali.

Anche dal principio della parità di trattamento con diverse registrazioni svizzere ed internazionali la ricorrente non ne può trarre alcun diritto alla registrazione del suo marchio. Tali registrazioni, rileva l'IPI, daterebbero di un periodo in cui la prassi per registrare i marchi non è paragonabile a quella attuale dell'Istituto, e, contrariamente al segno in narrativa, dette registrazioni si riferirebbero a segni che presenterebbero nell'impressione d'insieme sufficiente carattere distintivo.

B.
In data 19 aprile 2007 la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi a questo Tribunale postulando l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione con richiesta di ordinare all'IPI di dare seguito alla domanda di registrazione N. _____ come specificato nella domanda di registrazione. La ricorrente protesta spese, tasse e ripetibili.

Secondo la ricorrente, l'IPI ritiene, a torto, che il segno oggetto della domanda di registrazione rappresenti un segno di dominio pubblico. In particolare il marchio in questione non rappresenta un campione di un motivo a righe né viene percepito come tale dai consumatori. Del resto nemmeno la registrazione è stata chiesta per un motivo a righe che potrebbe potenzialmente ripetersi all'infinito. Il marchio è rivendicato esclusivamente come marchio figurativo, con una forma, un'inclinazione e delle componenti ben determinate.

La ricorrente contesta l'interpretazione dell'IPI secondo cui potrebbe essere riprodotto sull'intera superficie dei prodotti o su una parte di essi. Il semplice fatto che un marchio possa essere riprodotto potenzialmente sull'intera superficie di un prodotto non significa di per se che lo stesso marchio venga automaticamente percepito dal pubblico come un campione di un motivo più ampio.

Aldilà di ciò, la rappresentazione grafica stessa non lascia dubbi che si tratti della forma di un rettangolo composto da 15 righe, di cui 8 scure e 7 chiare, con determinate proporzioni e con una specifica inclinazione. In altre parole si tratterebbe di un'etichetta di forma rettangolare con le caratteristiche menzionate che verrebbe usata su una determinata superficie. La riproduzione su di un'intera superficie sarebbe invece al di fuori dell'ambito protettivo del marchio. Solo il rettangolo composto da righe è l'oggetto della registrazione ed è solamente questa la percezione che il pubblico può avere del segno depositato. La conclusione dell'IPI secondo cui il consumatore percepirebbe il marchio come motivo rettangolare a righe con semplice funzione decorativa è agli occhi della ricorrente, arbitraria e senza fondamento.

La ricorrente evidenzia inoltre che, sebbene una riga o un rettangolo rappresentano di per se delle forme geometriche semplici e come tali appartenenti al dominio pubblico, non necessariamente anche la combinazione di detti elementi deve appartenere al dominio pubblico. Non fosse così la ricorrente non riuscirebbe a spiegarsi perché marchi costituiti da elementi banali siano stati registrati.

Anche per una questione di rispetto della parità di trattamento il segno in questione dovrebbe essere registrato.

C.
Con scritto del 20 giugno 2007 l'autorità inferiore postula la reiezione del ricorso. Essa protesta spese e ripetibili. L'autorità inferiore rinvia essenzialmente alle motivazioni addotte nella decisione impugnata, facendo altresì osservare che se è vero che un segno formato da elementi appartenenti al dominio pubblico può essere ammesso alla registrazione, ciò non vale per tutte le combinazioni geometriche elementari.

E' rilevante che la combinazione presenti valenza distintiva nel suo insieme in relazione ai prodotti rivendicati. Il segno in questione non si differenzia da un normale rettangolo se non per il fatto che è suddiviso

in diversi rettangoli di dimensioni ridotte, uguali tra loro. Una tale suddivisione sarebbe inadatta a conferire al rettangolo di base il carattere distintivo concreto per fungere da marchio. In altra parole il segno non si distingue sufficientemente dalla forma geometrica semplice di un rettangolo.

L'IPI ribadisce inoltre il fatto che il motivo raffigurato dal segno depositato non si scosta sufficientemente dai motivi decorativi usuali utilizzati nel segmento dei prodotti rivendicati e non presenta elementi distintivi che permettano al consumatore di riconoscervi l'origine aziendale.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

L'atto impugnato del 6 marzo 2007 costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. In qualità di destinatario la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Essa ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA).

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Giusta l'art. 2 litt. a della Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM, RS 232.11) sono esclusi dalla protezione

come marchi i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono. Il motivo dell'esclusione di tali segni dalla protezione come marchi è giustificato dalla necessità di lasciarli alla libera disposizione di ognuno o dalla mancanza di carattere distintivo (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurigo 2002, art. 2 n. 34 [in seguito: WILLI, MschG]).

Si considerano di dominio pubblico quei segni che non sono idonei ad identificare prodotti e servizi e che non possono essere compresi quale indicazione di provenienza di una determinata azienda (cfr. LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basilea 1999, MSchG art. 2 n. 5 [in seguito: DAVID, Kommentar MSchG). Appartengono al dominio pubblico in particolare elementi figurativi semplici, primitivi o banali come per esempio quadrati, rettangoli, triangoli, linee, ecc. (cfr. DAVID, Kommentar MSchG, art. 2 n. 31). Per avere forza distintiva ai sensi dell'art. 2 LPM un segno figurativo deve quindi differenziarsi da ciò che è semplice e banale.

L'appartenenza di un segno al dominio pubblico si valuta secondo l'impressione che lascia nell'insieme (cfr. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Basilea 1996, Markenrecht, pag. 35 [in seguito: MARBACH, Markenrecht]). La concessione della protezione come marchio in relazione a figure geometriche relativamente semplici non è a priori esclusa, a meno che queste siano descrittive dei prodotti o servizi in questione. È possibile che nel marchio siano inclusi elementi che non sono di dominio pubblico, però la componente principale deve avere carattere distintivo oppure gli elementi di carattere distintivo devono marcare l'impressione d'insieme (DAVID, Kommentar MSchG, art. 2 n. 8).

3.

L'autorità inferiore ha respinto la registrazione del segno in disamina in quanto di dominio pubblico. Essa definisce il segno in narrativa come una forma geometrica banale rappresentata da strisce di lunghezza uguale ed in linea parallela. Essa sostiene che questa regolarità dia l'impressione che il segno sia un campione di una superficie che po-

tenzialmente potrebbe estendersi all'infinito. Il pubblico di riferimento non vi intravedrebbe il rinvio ad un'impresa determinata.

Secondo la ricorrente, il marchio non rappresenta tuttavia un campione di un motivo a righe né viene percepito come tale dai consumatori. Essa rimprovera all'autorità inferiore essenzialmente il fatto di considerare il segno come riproducibile sull'intera superficie dei prodotti e di trarre da tale considerazione la conclusione della mancanza di carattere distintivo, equivalendo in sostanza ad una qualsiasi decorazione dell'intero tessuto. Non è pertanto corretto ritenere che i consumatori non riconoscerebbero il segno in questione quale indicazione di provenienza. La ricorrente sottolinea che la registrazione non è stata chiesta per un motivo a righe che potrebbe potenzialmente ripetersi all'infinito per coprire anche tutta la superficie del prodotto. Il marchio è rivendicato esclusivamente come marchio figurativo, con una forma, un'inclinazione e con componenti ben determinate. Esso sarebbe sufficientemente originale per distinguere un prodotto da un'altro nella stessa maniera in cui, per esempio, un piccolo coccodrillo, un giocatore di polo o una piccola bandiera bicolore rossa e bianca con bordi blu, sono distintivi per i prodotti che contrassegnano. In altre parole, nel caso concreto l'apposizione del contestato segno per esempio su di una camicia bianca, non costituirebbe una decorazione bensì un'indicazione distintiva dell'origine del prodotto.

4.

4.1 La LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi (cfr. art. 1 LPM).

4.2 Il carattere distintivo concreto del marchio deve essere esaminato tenuto conto della rappresentazione così come viene depositata per la registrazione (DTF 120 II 310 *The Original*, DTAF B-7423/2006 *Webstamp*, RKGE in sic! 2006, 265 consid. 5 *Tetrapack*) e valutato da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario.

Giova quindi qui di seguito esaminare se il segno in narrativa, composto dalla combinazione di 15 righe, di cui 8 scure e 7 chiare alternate,

all'interno di un rettangolo, che scende con un'inclinazione di 45°, da sinistra verso destra, è di dominio pubblico e pertanto in base all'art. 2 LPM escluso dalla protezione come marchio.

5.

5.1 La registrazione di figure semplici, geometriche come rettangoli, triangoli, quadrati, cerchi, punti o righe non è di per se esclusa. Un segno costituito da una combinazione di elementi privi, ciascuno, di carattere distintivo, può possedere tale carattere se il modo in cui i diversi elementi sono combinati, rappresenta qualcosa di più della semplice somma degli elementi di cui è composto. L'originalità di un marchio composto da elementi di per se senza forza distintiva risiede nel fatto che questi stessi elementi sono combinati in maniera sorprendente (cfr. DTF in sic! 2000, 286 consid. 3c Runde Tablette; cfr. RKGE in sic! 2000, 702 consid. 4 *Tablettenform*). L'Istituto ha ravvisato che il segno depositato, in quanto figura geometrica elementare, si differenzia da un rettangolo usuale unicamente per il fatto di essere suddiviso in diversi rettangoli di dimensioni ridotte uguali tra loro. Questo aspetto è stato ritenuto dall'IPI ancora insufficiente per rendere il segno distintivo. Una tale suddivisione in righe è inadatta a conferire al rettangolo che le contiene il carattere distintivo concreto sufficiente per poter essere protetto come marchio. In altre parole il segno in rassegna non differisce in maniera sufficiente dalla forma geometrica semplice di un rettangolo, con la conseguenza che il segno è percepito come semplice variazione banale di un rettangolo.

5.2 Il marchio deve servire ad individualizzare il prodotto o il servizio che contrassegna, segnatamente consentire ad identificare la provenienza dei prodotti o dei servizi per i quali si rivendica la registrazione. Il carattere distintivo di un marchio può quindi essere valutato solamente, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario. Eventuali motivazioni per le quali si chiede la registrazione sono ininfluenti cosi come irrilevante è l'uso futuro che se ne farà del marchio (cfr. per tutto WILLI, MSchG, art. 2 n. 10). In concreto quindi, il segno deve essere valutato indipendentemente dal fatto che si trovi, per esempio, su indumenti, borsette, ombrelli, scarpe, pelletteria ecc.

Segni formati dalla combinazione regolare e ripetitiva di semplici ele-

menti sono spesso percepiti come motivi apportati sulla superficie esterna o sulla confezione di un prodotto. Motivi a strisce, con figure geometriche semplici non sono certamente inusuali per prodotti delle classi rivendicate dalla ricorrente. In particolare, combinazioni a righe di svariati elementi sono frequentemente utilizzati come elementi decorativi per stoffe, capi d'abbigliamento, oggetti di cuoio, borse, ombrelli ecc. Si deve rilevare che i prodotti designati dal marchio richiesto sono prodotti di consumo corrente, destinati alla generalità dei consumatori, ovvero acquirenti comuni di detti prodotti.

Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, da questo punto di vista, il segno depositato risulta essere consueto per la categoria di prodotti per i quali è qui richiesta la registrazione. Il consumatore, da parte sua, non percepisce tali elementi come rinvii all'origine dei prodotti, bensì è il loro carattere ornamentale ad essere in primo piano. Oltre a questo bisogna anche rilevare che la figura, senza un particolare sforzo di riflessione o d'immaginazione (DTF 128 III 454, consid. 2.1., L. DAVID, MSchG, art. 2 n. 5), è in un certo qual modo descrittiva dei prodotti, per i quali la ricorrente ha presentato domanda. Vi è di fatto motivo di mantenere disponibile per l'uso generale, in relazione a questi prodotti e servizi, un segno composto da queste linee. Al marchio oggetto della domanda non può quindi venir riconosciuto carattere distintivo sufficiente ai fini della registrazione.

5.3 La ricorrente ha tuttavia ripetutamente sostenuto che non si tratta di un campione con carattere ornamentale bensì di un segno ben definito nelle sue dimensioni. Non è pertanto corretto ritenere che i consumatori non riconoscerebbero il segno in questione quale indicazione di provenienza. Ma alla conclusione di negare il carattere marchio si giunge anche, se il segno, anziché essere considerato come campione illimitato, si ritiene che le linee corrono diagonalmente e sono limitate nelle loro dimensioni e non coprono tutta la superficie come un elemento composto da linee che si ripetono all'infinito. La composizione delle strisce, per i prodotti in questione e dall'ottica dei consumatori, lascia pensare in prima linea ad un motivo banale per tessili, indipendentemente dalla sua disposizione diagonale e dalle sue dimensioni.

6.
La ricorrente adduce inoltre esempi di marchi figurativi, che malgrado la loro semplicità, sono registrati come marchi. In particolare essa fa riferimento ai marchi, IR 300802 – 300805, IR 300807, IR 799035, IR

414034, IR 414035, IR 414036, IR 414037, IR 391692, 386331 (per tutti doc. E), IR 391692 (doc. F).

Nel caso del marchio 799035 trattasi di un segno a strisce, ondulate che danno l'impressione di una bandiera. Tale segno non è in alcun modo comparabile con quello qui in esame. Anche il marchio svizzero 386331 è composto da righe che vanno in un crescendo da sinistra verso destra e che possono dare l'impressione della parte centrale di una calzatura. Gli altri marchi 414035, 414034, 414036, 414037, 391692 sono quelli che presentano la maggiore analogia in quanto anche questi sono rappresentati da tre strisce uguali e parallele. Non va tuttavia dimenticato che questo marchio si è affermato da anni sul mercato che con il passare del tempo ha acquisito la forza distintiva sufficiente da permettere al pubblico di riferimento, in particolare sportivi, di vedervi l'origine aziendale dei prodotti contraddistinti.

Da quanto precede si conclude quindi che l'autorità inferiore osserva a giusta ragione che le situazioni menzionate nel ricorso non sono paragonabili al caso di specie.

Anche volendo ammettere che singole registrazioni indicate dalla ricorrente possano essere confrontate con il segno in esame sia in merito ai segni in comune sia in merito ai servizi per i quali essi sono registrati, non si può concludere che esiste una prassi illegale costante. Da quanto precede, la ricorrente non può appellarsi con successo al diritto di parità di trattamento nell'illegalità.

7.

In riassunto, il rifiuto di registrazione del segno in questione per le classi richieste, motivato con l'impressione di segno decorativo e banale, che come tale non viene percepito come rinvio diretto ad un'impresa ben precisa, segnatamente motivato con la carenza del segno in narrativa di carattere distintivo concreto, si rivela sostenibile e non viola il diritto federale. Questo se si considera il segno come figura dai contorni non nettamente delineati ma anche se lo si interpreta come rettangolo dai contorni ben definiti ed un'inclinazione specifica. L'apprezzamento dell'IPI, secondo cui la figura, composta da quindici linee o rettangoli, collocati sistematicamente in uno schema chiaramente definito, non è eccezionalmente fuori dal comune o fantasiosa al punto tale da meritare la protezione come marchio per il suo carattere distintivo, risulta sostenibile.

Sulla base di quanto esposto il ricorso si rivela quindi essere infondato e va respinto.

8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono messe a carico della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La domanda di registrazione di un marchio è una causa con interesse pecuniario (DTF 133 II 490). Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Il valore litigioso in materia di proprietà intellettuale è difficile da determinare (Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], vol. I/2, 2. ed. 1998, pag. 29; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 6/2001 pag. 559/560). Secondo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore litigioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 con rinvii). In casu non vi sono elementi per cui doversi distanziare da questi valori. Le spese processuali vengono pertanto fissate a fr. 2'000.-, importo che verrà computato con l'anticipo di fr. 2'500.- versato in data 18 maggio 2007.

Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

L'autorità inferiore protesta spese e ripetibili. Giusta l'art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2], le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è computata con l'anticipo di fr. 2'500.- versato il 18 maggio 2007. La differenza di fr. 500.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
La presente sentenza è notificata:

- alla ricorrente (atto giudiziario; allegato foglio indirizzo di pagamento)

- à l'autorità inferiore (n. di rif. dom. di reg. N. _____; atto giudiziario)

- al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (atto giudiziario)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Daniele Cattaneo

Rimedi giuridici:

La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con ricorso in materia civile entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato dal ricorrente o dal suo patrocinatore, il quale allega la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 15 maggio 2008